



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 28

SINDACO

ORDINANZA N° 75

del 26-05-2020

OGGETTO: APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE IN FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

VISTA l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 marzo 2020 e convertito in legge 24 aprile 2020 n° 27

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 " Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)" le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 18.05.2020;

VISTO l'art.1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n° 25 del 17 maggio 2020 che autorizza commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante come individuate nell'allegato 1 della stessa ordinanza;

VISTO l'art.1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n° 28 del 22 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 – Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese - A decorrere dal 25.05.2020" .che autorizza commercio al dettaglio su aree pubbliche(allegato 1 presente ordinanza);

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che sottolinea come in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 14.05.2020 n° 105, con la quale è stato disposto, in via sperimentale, lo spostamento del mercato settimanale nell'area adiacente lo stadio comunale e area antistadio, anche alla luce della attuale necessità di garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in ordine alla emergenza COVID-19;

SENTITE le associazioni di categoria del settore

VALUTATA la possibilità, di consentire la ripresa della attività del mercato settimanale nella sua interezza;

REVOCA

con decorrenza dal 26.05.2020 l'ordinanza sindacale n. 69 dell' 18.05.2020 e tutte quelle limitative del mercato settimanale riguardanti l'emergenza Coronavirus;

ORDINA

con decorrenza dal 26 maggio 2020 e fino a revoca del presente atto, che lo svolgimento del mercato settimanale sia consentito per i prodotti previsti nelle citate ordinanze del Presidente della Regione Umbria, n° 25 del 17 maggio 2020 e n° 28 del 22 maggio 2020

AUTORIZZA

lo svolgimento del mercato settimanale nel rispetto delle seguenti prescrizioni di esercizio.

a) la collocazione dei posteggi destinati alla vendita è individuata da specifico atto del Responsabile del settore Tecnico , secondo la planimetria approvata con l'atto di Giunta sopra richiamato (allegato 2).

b) la clientela dovrà essere informata sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza. in particolare ai sensi dell'ordinanza del Comune di Gualdo Tadino n 68 del 18 maggio 2020 è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie.

c) ciascuno assegnatario di posteggio dovrà garantire l'adozione delle seguenti misure:

- dovrà essere messo a disposizione della clientela adeguato materiale disinfettante in prossimità dell'area ove avviene il pagamento della merce
- gli addetti alla vendita dovranno indossare idonea mascherina ed utilizzare guanti monouso per servire gli avventori, gli stessi dovranno essere cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento e gettati in appositi contenitori , salvo il caso di addetto al solo incasso (cassiere/cassiera)
- non sarà consentito l'ingresso all'interno della area del posteggio da parte degli avventori e dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di un metro in prossimità dello stesso;
- non sarà consentita la vendita self-service dei prodotti alimentari;
- la merce posta in vendita per il settore alimentare dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori.

d) rispettare, ,per quanto non previsto precedentemente, le disposizioni indicate nella scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche , fiere e mercatini degli hobbisti allegata al D.P.C.M. 17 maggio 2020 (allegato 3):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino;
- Comando Brigata Guardia di Finanza di Gubbio.

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
- ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)